



DELIBERA N. 85 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 Luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**CONSIDERATO** il Ricorso del Sig. ██████████, avverso il provvedimento sanzionatorio del Centro per l’Impiego di ██████████ di decurtazione di un quarto di mensilità NASpI a seguito di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione per le attività concordate con il CpI in sede di stipula del Patto di Servizio

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)

Personalizzato. Provvedimento approvato con il decreto n. [redacted] del 24/03/2020 del dirigente della [redacted]. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data 20/04/2020;

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che il ricorrente sottoscriveva, in data 27/09/2019, presso il CpI di [redacted] il Patto di Servizio Personalizzato. Al punto D del Patto viene fissata la data del successivo appuntamento con il responsabile dell'attività per il 30/01/2020. Il Sig. [redacted] non si presenta all'incontro fissato in tale data. Il CpI di [redacted], constatata l'assenza del ricorrente, senza giustificato motivo, al suddetto appuntamento, applica la sanzione di un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, sanzione che veniva approvata con il [redacted] n. [redacted] del 24/03/2020. Decreto e relativo elenco dei percettori sanzionati sono esposti presso l'albo del CpI di [redacted] con valore di notifica all'interessato, così come specificato al punto N "Notifica dei provvedimenti sanzionatori e modalità di Ricorso" del Patto di Servizio Personalizzato.

Il Sig. [redacted] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, rappresentando di trovarsi in difficoltà economiche causate dalla situazione generale dovuta all'epidemia di Covid-19 e dal fatto di trovarsi in un'altra città per studi universitari e precedentemente per lavoro, avendo come unica entrata la percezione della NASpI. Il ricorrente riporta, che la sanzione non gli è stata notificata ma di averlo appreso in maniera autonoma e di averlo verificato presso la sede INPS di competenza. Il ricorrente rimarca, infine, il fatto che non sia stato attivato un sistema di "alert" (sms o e-mail) in grado di segnalare gli appuntamenti presi con il CpI, affermando che "non si possa far conto per degli appuntamenti al foglio del Patto di Servizio firmato mesi e mesi prima".

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [redacted] documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dal Sig. [redacted]; DDPF [redacted] del 24 marzo 2020 con allegato elenco percettori sanzionati dal CpI di [redacted]; DDPF n° [redacted] del 17/07/2017 di approvazione del documento "Disposizioni operative di attuazione nella [redacted] del d.lgs n. 150/15 e s.m.i." e del documento "Vademecum"; scheda professionale del Sig. [redacted]. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che nel Patto di Servizio, al punto D, la data del successivo appuntamento fissato con il responsabile dell'attività per il 30/01/2020 era stata evidenziata per sottolinearne l'importanza. Che al punto H è sottolineato chiaramente che le eventuali sanzioni saranno applicate "senza ulteriori comunicazioni da parte di questo ufficio", così come stabilito da DDPF n° [redacted] del 17/07/2017. Il CpI rappresenta, inoltre, che in sede di stipula del Patto di Servizio il responsabile dell'attività aveva concordato con il Sig. [redacted] di non effettuare subito il rinvio alla preselezione (ovvero al servizio di incrocio domanda offerta) per ricevere offerte di lavoro, in quanto il ricorrente aveva comunicato che sarebbe andato a lavorare entro pochi giorni per tre mesi (come si evince dalla Scheda Professionale). L'appuntamento con il responsabile del 30/01/2020, soggetto a sanzione, era stato appositamente fissato

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)

prima dei sei mesi consueti, proprio a ridosso della scadenza del contratto di lavoro summenzionato, per poter inserire anche quel tipo di lavoro come disponibilità alla preselezione.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti dalla nota MLPS 39-3374 del 2016 e dal documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.. Assenza che, pertanto, risulta essere priva di giustificato motivo.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

**Il Segretario**

Dott.ssa Rita De Rinaldis

**Il Presidente**

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)